



26 GEN 2015

Reg.

foglio 259

Cons. Riccardo VENTRE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2006 n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2006, n. 127 recante "Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie" e in particolare l'art. 1 comma 10;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l'art. 18 comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per occupazione e formazione;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, recante "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" e in particolare l'art. 22 comma 2;

VISTA la Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro";

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e in particolare l'art. 46 - bis comma 1;

VISTA la nota n. 2638 del 10 giugno 2011 del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - inerente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109 della legge 191/2009;

VISTA la legge del 9 agosto 2013 n. 99 di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, recante "primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare l'articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la deliberazione n. 32/CSR del 20 febbraio 2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 99;

VISTO il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 402 /Segr. D.G./2014 del 29 maggio 2014, concernente la destinazione delle risorse annualità 2014 alle Regioni e Province Autonome relative al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato e dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione;

VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito al sopra citato D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore PIRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse dell'annualità 2014 nella misura di euro 100.000.000,00;

VISTA la nota n. AOOGR/313151/S del 19 dicembre 2014 della Regione Toscana, in qualità di Regione coordinatrice della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la quale, in riscontro alla proposta formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si concorda per l'**annualità 2014** il criterio di riparto delle risorse, per il 65% sulla base degli apprendisti assunti e per il 35% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2011-2013, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna amministrazione;

PREMESSO tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

1. Con riferimento all'annualità 2014, sono destinati, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 euro 100.000.000,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, stipulato ai sensi della normativa vigente.
2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento per il 65% sulla base degli apprendisti assunti e per il 35% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2011-2013 e prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna Amministrazione. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati indicati in tabella 2:

Tabella 1: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNUALITA' 2014*

Regioni	Risorse
Piemonte	11.549.451,00
Valle d'Aosta	516.000,00
Lombardia	14.926.431,00
<i>P.A. Bolzano</i>	1.970.645,00
<i>P.A. Trento</i>	2.412.948,00
Veneto	9.292.678,00
Friuli Venezia Giulia	4.192.978,00
Liguria	2.624.793,00
Emilia Romagna	21.227.073,00
Toscana	6.136.926,00
Umbria	1.647.686,00
Marche	3.517.323,00
Lazio	7.018.571,00
Abruzzo	1.242.752,00
Molise	516.000,00
Campania	2.704.838,00
Puglia	2.995.223,00
Basilicata	516.000,00
Calabria	1.010.082,00
Sicilia	3.144.082,00
Sardegna	837.520,00
TOTALE	100.000.000,00

Legenda:

(*) Risorse arrotondate all'unità di euro

Tabella 2: DATI APPRENDISTI

Regioni	Apprendisti occupati (a)	Apprendisti formati (b)
Piemonte	40.441	23.248
Valle d'Aosta	1.592	365
Lombardia	78.908	26.837
<i>P.A. Bolzano</i>	4.096	3.585
<i>P.A. Trento</i>	5.402	4.485
Veneto	59.176	12.427
Friuli Venezia Giulia	9.246	7.761
Liguria	16.353	3.723
Emilia Romagna	47.720	39.501
Toscana	41.192	6.663
Umbria	11.864	718
Marche	20.072	5.480
Lazio	48.258	6.522
Abruzzo	8.479	1.833
Molise	1.118	305
Campania	19.169	1.779

Puglia	20.774	2.583
Basilicata	2.445	409
Calabria	7.360	0
Sicilia	21.814	2.703
Sardegna	5.970	492
TOTALE	471.449	151.780

Legenda:

(a) fonte INPS (media del triennio 2011 - 2013)

(b) fonte monitoraggio regionale: apprendisti iscritti a percorsi formativi a finanziamento pubblico (media del triennio 2011 - 2013)

4. Ai sensi dell'articolo 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle province autonome di Bolzano e Trento indicate nella tabella 1 sono rese indisponibili.
5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Articolo 2

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1, art. 1, comma 3, del presente decreto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4.
2. Entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività formative nell'esercizio dell'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2015. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.
5. Le risorse non impegnate entro il termine previsto al comma 2 potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome.
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 dicembre 2014

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone

